

## **Cosa dice il codice delle assicurazioni sull'obbligo a contrarre**

Il Codice delle Assicurazioni è molto preciso riguardo l'obbligo a contrarre delle Compagnie assicurative in ambito RCA, e l'articolo 132 è molto chiaro al proposito:

*1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.*

*2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.*

*3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.*

Purtroppo sono tante le tecniche adottate dalle Compagnie soprattutto al Sud per eludere l'obbligo a contrarre, ad esempio le disdette di massa o tariffe esagerate per spingere il cliente ad assicurarsi presso altra compagnia oppure semplici rifiuti mascherati dalle più assurde scuse di "nuove politiche aziendali".